

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
**(D.P.R. 28.12.2000, N. 445-Modificato ed integrato art.15 Legge del 16/01/2003)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

**D I C H I A R A**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**Art. 75 D.P.R. 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**Art. 76 D.P.R. 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme penali.**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondente verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'articolo 4, comma 2 (temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficiale o l'autorizzazione all'esercizio a una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.